



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco  
Al Responsabile del Servizio Finanziario  
e p.c. All' Organo di Revisione  
del Comune di **ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)**

**Oggetto:** Archiviazione con rilievo del prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2019 (all'art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

A seguito dell'esame del prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2019, inviato alla Sezione, in aderenza all'art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si richiama l'ente a valutare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla deliberazione Lombardia/151/2012//INPR per la qualificazione di spesa di rappresentanza. Con la suddetta sono state definite le linee guida per l'esame dei prospetti indicando criteri uniformi di verifica sia di carattere sostanziale che procedimentale. In particolare, la Sezione ha chiarito che *esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non sono strettamente necessarie a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.*

In relazione al prospetto in esame, considerando l'importo contenuto di dette spese, si procede all'archiviazione del procedimento di controllo pure evidenziando quanto segue:

- la spesa per la per fornitura di cornici, su cui in risposta all'istruttoria l'ente non ha chiarito né la ricorrenza istituzionale e né i destinatari, non è sussumibile nelle spese di rappresentanza ma deve trovare in altri capitoli la propria allocazione;
- la spesa per necrologio per decesso genitore di un consigliere comunale: come già affermato da questa Sezione (del.ni LOMB/200/2016/VSG e LOMB/178/2017/VSG ), si evidenzia *che detta spesa rappresenta un gesto di vicinanza dei colleghi (dipendenti o amministratori) per la perdita di una persona cara e, conseguentemente, il relativo onere finanziario non deve gravare sul bilancio dell'ente comunale (ossia, in ultima istanza, sui cittadini).*

Si invita, pertanto, l'Ente a prestare, nella propria attività gestionale, particolare attenzione per la corretta imputazione delle spese in parola , non potendo per le ragioni esposte, essere comprese nelle stesse, quelle che abbiano come oggetto le attività e gli acquisti sopra evidenziati.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il magistrato istruttore  
Cons. Giampiero Maria GALLO

